C12325 - BENNET/UN RAMO DI AZIENDA DI MARGHERITA DISTRIBUZIONE
Provvedimento n. 28408

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società BENNET S.p.A., pervenuta in data 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. BENNET S.p.A. (di seguito anche Bennet) è una società controllata al 100% dalla Bennet Holding S.p.A., a sua volta controllata, mediante la Finmeg S.r.l., da alcune persone fisiche. La società opera prevalentemente nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. In particolare, essa opera mediante una rete costituita quasi esclusivamente da ipermercati, localizzati nel Nord Italia. Il fatturato complessivo realizzato da Bennet nel 2019 è stato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

2. Bennet aderisce, dall'inizio del 2020, al *network* di vendita VeGè, che funge da centrale di acquisto e di *marketing* per i propri associati, centralizzando altresì la gestione della marca privata. Il gruppo VeGé, a sua volta, aderisce alla supercentrale di acquisto AICUBE, insieme a Carrefour Italia, Gruppo PAM, Despar e CDS.
3. Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda costituto da un supermercato di 2450 mq localizzato a Milano, attualmente detenuto da Margherita Distribuzione S.p.A. (già Auchan S.p.A.). Quest'ultima è controllata da BDC Italia, società partecipata al 51% da Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti soc. coop.. Il fatturato realizzato dal punto vendita *target* nel 2019 è stato inferiore a 31 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

4. L'operazione comunicata (di seguito "operazione 2") consiste nell'acquisizione del controllo, da parte di Bennet, del ramo d'azienda descritto.
5. In data 18 agosto 2020, la società Bennet aveva altresì comunicato l'operazione di acquisizione di 8 rami d'azienda (di seguito "operazione 1"), costituti da altrettanti punti vendita situati in Lombardia (di cui 7 ipermercati e 1 supermercato), ceduti da Margherita Distribuzione S.p.A.. Il fatturato realizzato cumulativamente da tali punti vendita nel 2018 era pari a circa 178 milioni di euro. L'operazione è stata valutata e autorizzata dall'Autorità in data 15 settembre 2020[1].

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

6. In via preliminare, si osserva che l'operazione 1 e l'operazione 2, pur essendo regolate da distinti Accordi Quadro stipulati in modo non simultaneo, vanno considerate come un'unica concentrazione, in quanto le due operazioni hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni[2].
7. Le operazioni in esame, in quanto comportano l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa, costituiscono un'unica concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

8. Preliminarmente si osserva che la presente valutazione si riferisce esclusivamente agli effetti incrementali dell'operazione 2, in quanto gli effetti dell'operazione 1 sono stati già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità[3].

1 *[Cfr. provv. n. 26351, su Boll. n. 39/2020.]*

2 *[Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare §49-50, nonché AGCM, Formulario Concentrazioni (Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese), 2017, pag. 7.]*

3 *[Cfr. provv. n. 26351, cit..]*

IV.I. I mercati rilevanti sotto il profilo merceologico

9. L'operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
10. Il settore della GDO viene generalmente suddiviso in: ipermercati (punti vendita di dimensione pari o superiore a 2.500 mq), supermercati (punti vendita di dimensione compresa tra 400 e 2.499 mq), *superette* (punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 399 mq) e *discount* (punti vendita di dimensione medio piccola, che di norma non supera i 2.000 mq, con un assortimento limitato di referenze e di marchi e una strategia commerciale principalmente rivolta al contenimento dei costi e dei prezzi di vendita).
11. Ad esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO[4], l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di supermercati, ipermercati e *superette*, individuandoli come segue:
i. il mercato dei supermercati, composto da tutti i supermercati, dalle *superette*, dagli ipermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 100 mq;
ii. il mercato degli ipermercati, composto, oltre che dagli ipermercati stessi, da tutti i supermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 400 mq;
iii. il mercato delle *superette*, composto da *superette,* supermercati e *discount*, ovvero da tutti i punti vendita di superficie compresa tra i 100 e i 2.499 mq.
12. Poiché il punto vendita oggetto di acquisizione ha una superficie pari a 2450 mq, il mercato rilevante su cui incide la presente operazione è quello dei supermercati.
13. L'operazione produce, altresì, effetti nei mercati dell'approvvigionamento di prodotti di largo consumo alimentari e non alla distribuzione moderna, nei quali le catene della GDO operano dal lato della domanda e i fornitori dei prodotti commercializzati dal lato dell'offerta. Su tali mercati, il potere detenuto da ciascuna catena dal lato della domanda può essere approssimato dalla quota che essa detiene nelle vendite complessive, potendosi presumere che, offrendo tutte le catene della GDO un paniere completo di prodotti di largo consumo, le quote di vendita, e quindi quelle degli acquisti effettuati da ciascun operatore, non si differenzino significativamente per categoria di prodotto.

IV.II. I mercati rilevanti sotto il profilo geografico

14. Nelle istruttorie svolte di recente per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore del GDO[5], ad esito di una specifica *survey* condotta sulle abitudini di consumo nel settore della GDO, l'estensione geografica dei mercati relativi ai supermercati è stata individuata nell'area delimitata da curve isocrone di 15 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita interessati.
15. I mercati dell'approvvigionamento hanno, invece, una dimensione generalmente nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni.

IV.III. Gli effetti dell'operazione

16. A livello locale, l'operazione non determina significativi effetti di sovrapposizione orizzontale, posto che, nel mercato interessato, rappresentato dall'isocrona di 15 minuti di guida costruita attorno al supermercato oggetto di acquisizione, la quota *post-merger* del gruppo Bennet risulterebbe inferiore al *[1-5%]**, anche includendo i punti vendita già acquisiti attraverso l'operazione 1.
17. A livello nazionale, la catena Bennet detiene, nel settore della GDO, una quota pari a circa il *[1-5%]*, che non si incrementerebbe significativamente ad esito della presente operazione, rimanendo al di sotto del *[1-5%]*. Analogamente, risulta trascurabile l'incremento del potere di acquisto determinato dalla presente operazione nell'ambito del Gruppo VeGè e della supercentrale di acquisto AICUBE (a cui tale operatore aderisce), la quale detiene attualmente una quota, a livello nazionale, pari a circa il 14,5%[6], inferiore a quella detenuta dalle supercentrali ESD e Conad-Finiper.
18. Con riguardo ai mercati dell'approvvigionamento, pertanto, l'operazione non determina significativi incrementi del potere di acquisto di Bennet, anche ove quest'ultimo si volesse valutare a livello di supercentrale di acquisto.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

[4] *[Cfr.: C12279- DIPERDÌ/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. n. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. n. 34/20; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. n. 10/20; C12246 – FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019.]*

[5] *[Cfr. nota 4.]*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[6] *[Tale quota è stata stimata sulla base dei dati Nielsen-GNLC relativi al 2019, sottraendo la quota del Gruppo PAM, che risulta essere uscito dalla supercentrale nel corso del 2020.]*

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli